SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 13 APRILE 1961

(*95ª seduta in sede deliberante*)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Sistemazione della contabilità, per gli esercizi finanziari 1944-45 e precedenti, degli agenti di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 » (1172) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1652, 1655
BERTOLI 1654
CENINI 1654
DE LUCA, *relatore* 1652, 1655
FORTUNATI 1654, 1655
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1655
PIOLA 1655

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Mantova l'immobile denominato "ex caserma Goito" sito in quella località » (1386) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1656
DE LUCA, *relatore* 1656
GALLOTTI BALBONI Luisa 1656

« Istituzione di una imposta speciale sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono » (1440) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1640, 1641, 1643, 1645, 1646, 1647, 1650, 1651
BERTOLI 1642
CENINI . . . . . *Pag.* 1646
FORTUNATI . . . 1640, 1641, 1642, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650
FRANZA 1647
GIACOMETTI 1641
MARIOTTI 1649, 1650, 1651
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1641, 1642, 1645, 1646, 1647, 1649
PIOLA, *relatore* . 1640, 1641 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651
RODA 1642, 1644
RUGGERI 1641
SPAGNOLLI 1646, 1650

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Mariotti, Minio, Oliva, Parri, Pesenti, Piola, Ponti, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il bilancio Cerulli Irelli, per le finanze Pecoraro e per il tesoro De Giovine.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una imposta speciale sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono » (1440)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una imposta speciale sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono ».

Ieri è stata svolta la relazione sul disegno di legge ed è stata anche chiusa la discussione generale. Dovremmo ora passare all'esame e all'approvazione degli articoli. Senonchè il relatore senatore Piola desidera aggiungere qualche chiarimento alla sua relazione.

P I O L A , *relatore*. Nella parte della mia relazione svolta ieri ho fornito alla Commissione i dati che gli uffici del Ministero delle finanze mi avevano comunicato relativamente al volume della vendita dei dischi e conseguentemente del gettito. Ne era derivata una previsione di entrata che si aggirava sui 700-750 milioni, tenuto conto dell'onere di riscossione.

Successivamente il Ministro mi ha fatto tenere dati aggiornati in questi ultimissimi giorni, dati che mi affretto a comunicare: essi si riferiscono al quarto trimestre del 1959 e al primo, secondo e terzo trimestre del 1960. Le quantità di dischi di vario tipo sono distinte in due classi: quella dei dischi che riproducono opere controllate dalla SEDRIM (ossia dalla società collegata alla SIAE per le opere con diritti di autore in atto) e quella dei dischi riproducenti opere non controllate dalla SEDRIM, ossia di pubblico dominio.

La prima classe dà 14.850.066 dischi venduti; la seconda 5.194.339; naturalmente questo ultimo dato, per mancanza di un controllo, è da ritenersi approssimativo.

Un secondo dato fornito dal Ministero si riferisce alla media ponderata del prezzo di listino per la vendita al pubblico: per ciascun tipo di disco, dedotto lo sconto medio generalmente praticato al rivenditore, che è del 33,33 per cento, e tenuto conto del costo della busta, il Ministero ha ricavato il netto imponibile per ciascun tipo di disco ed ha tratto anche la conclusione — sulla base del volume delle vendite — che l'applicazione della legge darà un gettito medio di 1.361 milioni. Come la Commissione noterà la previsione fatta coi precedenti dati è pressochè raddoppiata. Se questi dati fossero stati reperiti e comunicati prima, il vostro relatore non avrebbe posto al Ministro il questito se fosse o meno conveniente imporre su questo settore economico, tenuto conto del gettito modesto. D'altro canto il Ministro ha spiegato — e la Commissione obbiettivamente deve, a mio avviso, prenderne atto — che l'imposizione stabilisce un equilibrio con quella degli spettacoli.

Dai dati che ho esposto, si può dedurre in linea generale che l'aliquota del 10 per cento sul netto imponibile, pel combinato disposto degli articoli 2 e 7 e in virtù del richiamo alla legge 15 dicembre 1960 già da me ricordata (detrazione del costo della busta) sarà pari al tasso medio ponderato del 6,36 per cento sul prezzo di listino, oppure, ove questo non esista, sul prezzo di vendita al pubblico.

Con questi ulteriori chiarimenti penso che la Commissione abbia ormai il quadro preciso della situazione e possa affrontare l'esame dei singoli articoli, per i quali mi propongo di presentare alcuni emendamenti di volta in volta.

F O R T U N A T I . Prima che venga iniziato l'esame degli articoli vorrei rivolgere qualche domanda. È stato fatto riferimento ieri al trattamento tributario delle manifestazioni artistiche, teatrali e cinematografiche che sarebbe analogo a quello da applicare ai dischi: ora a me sembra che questa distinzione tra opere di pubblico dominio e non di pubblico dominio, rimetta in discussione l'impostazione generale che del provvedimento ha fatto il Ministro, in quanto quando si tratta di lavori di pubblico dominio non si pagano più diritti erariali.

P I O L A , *relatore*. Vuol dire che non si pagano i diritti di autore . . .

F O R T U N A T I . Si, i diritti di autore; mentre per i lavori non di pubblico dominio si versano i diritti di autore, più il tributo.

Si tratta di vedere se dal punto di vista tributario non si potrebbero configurare in ogni caso due aliquote: una per le opere di pubblico dominio ed una per quelle non di pubblico dominio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

È istituita un'imposta speciale sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono, da corrispondersi nella misura e con le modalità stabilite nella presente legge.

R U G G E R I . Signor Presidente, mi permetta di dichiarare, fin da questo momento, che noi non voteremo contro il disegno di legge, ma che ci asterremo dalla votazione.

G I A C O M E T T I . Avevo già dichiarato, dopo il discorso del Ministro, l'astensione del mio Gruppo. A me pare che dal punto di vista regolamentare tale dichiarazione debbasi fare al momento della approvazione generale del disegno di legge e non articolo per articolo.

F O R T U N A T I . A parte il problema di merito, credo che non sia giusto adoperare la terminologia « imposta speciale »; credo che sia più appropriato dire solamente che « è istituita una imposta ». Sembrerebbe, altrimenti, che questa imposizione sia di tipo straordinario e tale da essere in contrasto con l'ordinamento giuridico tributario, il che non è vero.

P I O L A , *relatore*. Non ho alcuna difficoltà ad accettare la cancellazione della parola « speciale »...

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. ... anche se la parola «speciale» ha un carattere limitativo . . .

F O R T U N A T I . . . . ma denota contrasto con l'ordinamento giuridico generale.

P I O L A , *relatore*. Sta bene: procediamo alla cancellazione della parola « speciale ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Fortunati, tendente a sopprimere, alla prima riga dell'articolo, dopo le parole « un'imposta », la parola « speciale ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È *approvato*).

Art. 2.

L'imposta di cui al precedente articolo è dovuta sulle vendite, a chiunque effettuate, poste in essere dai fabbricanti di dischi fonografici e di altri supporti atti alla riproduzione del suono e si applica sul valore risultante dalla fattura in base all'aliquota del 10 per cento.

La stessa imposta è dovuta, all'atto della importazione, sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono.

F O R T U N A T I . Vorrei chiedere al relatore e al rappresentante del Governo se la parola « fabbricanti » di dischi fonografici si deve intendere, *grosso modo*, come si intende nelle disposizioni riguardanti le imposte sui consumi.

P I O L A , *relatore*. Per meglio chiarire il concetto secondo l'osservazione del senatore Fortunati, propongo di sostituire la parola « fabbricanti » con l'altra « produttori » e propongo altresì alla Commissione un comma aggiuntivo così concepito:

« Agli effetti della presente disposizione sono considerati produttori di dischi fonografici anche coloro che, pur non provvedendo direttamente alla fabbricazione, dispongono la messa in commercio di dischi fonografici contraddistinti con un marchio di loro uso esclusivo ».

E penso che con questa puntualizzazione e con questa definizione si chiarisca meglio chi sono quelli che nella precedente dizione si chiamavano « fabbricanti ».

F O R T U N A T I . Nel primo comma si parla di dischi fonografici e di altri supporti atti alla riproduzione eccetera; allora bisognerebbe includere anche nel comma aggiuntivo la stessa dizione « e di altri supporti atti alla riproduzione del suono ».

P I O L A , *relatore*. In pratica pare che non ci siano, ma non ho difficoltà — in quanto se ne potrebbero presentare in avvenire — ad aggiungere nel comma finale proposto, dopo le parole « la messa in commercio di dischi fonografici », le parole « e di altri supporti atti alla riproduzione del suono ».

B E R T O L I . Nulla da osservare sullo articolo 2; ma richiamo quanto è stato detto nella discussione generale, da diverse parti — e non soltanto dalla nostra —; si è infatti manifestata la preoccupazione che questa imposta possa essere un'imposta su di un mezzo che diffonde la cultura, cosa che sarebbe veramente antipatica. E che questa sia una diffusa preoccupazione, mi pare che si ravvisi in parte anche dal Governo quando all'articolo 6 propone delle esenzioni per quanto riguarda i dischi sui quali risultino incise lezioni. È stata fatta qui differenziazione tra musica classica e musica leggera: a me sembra che tutto ciò che si riferisce alla diffusione della cultura dovrebbe essere esente da tassazione. Sarebbe, secondo me, difficile entrare nel merito di questa distinzione. Secondo me, però, si potrebbe — come si dice — tagliare la testa al toro tenendo presente che la maggior parte dei dischi, specialmente quelli in microsolco, e di una certa dimensione — mi pare di trenta centimetri —, sono tutti dischi che riproducono musica classica e anche qualche volta la cosiddetta musica leggera, ma con scopi culturali: per esempio, vi sono dischi che riproducono la storia del jazz — se il jazz può considerarsi musica leggera — che indubbiamente costituiscono una manifestazione culturale. Chi vuole studiare come si è sviluppato il jazz deve ricorrere a questi dischi. Ed allora, se si vuole veramente colpire i dischi, non come mezzo di cultura ma soltanto come mezzo di divertimento o come spettacolo, allora mi pare che si potrebbe fare la distinzione tra i dischi delle varie dimensioni, che corrispondono a diversi tipi di musica: cioè, io proporrei di diminuire moltissimo — anzi di abolire senz'altro — questa nuova imposta sui dischi di una certa dimensione, quelli cioè che noi intendiamo come mezzo di diffusione della cultura; ed invece lascierei l'imposta sui dischi più piccoli che nella maggior parte riproducono musiche non considerate atte alla formazione della cultura.

Questo quesito — ed insieme questa proposta — l'ho posto adesso, anzichè attendere che venisse al nostro esame l'articolo 6, perchè, se la Commissione fosse d'accordo su ciò, noi potremmo vedere di modificare l'articolo 2 o di metterlo in armonia con la eventuale modifica dell'articolo 6, in modo che i due articoli non siano in contrasto fra loro.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei pregare il senatore Bertoli di tener presente, ai fini pratici, che, per quanto la sua osservazione possa essere valida per il passato, se per il futuro noi ci riferissimo ad un elemento estrinseco come le dimensioni del disco per fissare l'imposta, i produttori comincerebbero a fabbricare soltanto dischi della dimensione soggetta a minore tassazione o a nessuna imposta.

B E R T O L I . Secondo me, però, non avrebbero la convenienza . . .

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi sembra tuttavia che la cosa sarebbe assai pericolosa.

R O D A . Per quella modestissima esperienza e pratica che io ho della materia, mi permetto fare delle osservazione che ritengo la Commissione vorrà tener presenti. Adesso sul mercato vi sono dei vecchi dischi che nessuno più compera e che nessuno comprerebbe anche se non costassero niente, poichè ormai tutta la produzione è proiettata sui microsolco. Di questi ultimi ve ne sono di due specie: a quarantacinque giri e a trentatrè giri; quelli di cui si parla e che riproducono esclusivamente musica classica hanno un diametro di venticinque e trenta centime-

tri; quelli da quarantacinque giri vengono fabbricati nel diametro di diciassette centimetri e riproducono solamente musica da ballo. Tutto questo si apprende da un qualsiasi catalogo di dischi e ci si potrà rendere conto come sui dischi microsolco da venticinque e trenta centimetri, vale a dire con una frequenza di trentatrè giri e mezzo, si incida solamente ed esclusivamente musica operistica e musica classica, con qualche concessione alle operette. I ballabili — che non so fin dove possano considerarsi inclusi nella musica leggera — per delle questioni tecniche li si può incidere soltanto a quarantacinque giri e su dischi del diametro di diciassette centimetri. E la spiegazione è molto semplice: quando cioè si vuol ballare, non si possono mettere dischi che durino venti o venticinque minuti. La durata di un disco microsolco che va dai 20 ai 25 minuti è eccessiva per ballare ininterrottamente; e la gioventù infatti balla tre o cinque minuti. La mia è una esperienza riflessa, ma tuttavia valida. Ora la preoccupazione del Sottosegretario quando veniva proposto l'emendamento dal collega Bertoli mi sembra infondata. Mi associo pertanto all'emendamento per la distinzione tra i dischi esclusivamente dedicati alla musica classica e quindi del diametro venticinque-trenta centimetri, e gli altri di musica leggera e ballabili di centimetri diciassette.

P I O L A , *relatore*. Rispondo ai senatori Bertoli e Roda: l'osservazione che ha fatto il Sottosegretario Pecoraro è pertinentissima, perchè l'esempio usato dal senatore Roda, nel senso che determinate musiche si fanno incidere sempre su dischi di determinati giri, è contrario a quello che l'esperienza insegna. Tanti anni fa non si pensava certo di avere un nuovo satellite della terra e fortunatamente l'abbiamo: dire che i dischi saranno sempre fatti con quel diametro e che riprodurranno sempre determinata musica, con un determinato numero di giri, è un voler fare il profeta senza nessuna possibilità di controllare ciò che avverrà nel tempo.

Ed inoltre ciò è anche in contrasto con quello che faranno i fabbricanti di dischi, i quali supereranno ogni difficoltà tecnica affinchè il loro disco vada ad introdursi nel settore esente dall'imposta. Basterebbe questa osservazione del Sottosegretario per impedire tale discriminazione. Inoltre, se noi introduciamo distinzioni e sottodistinzioni in una legge, noi poniamo la legge in condizioni tali da non poter dare quel gettito che era previsto e poniamo anche in difficoltà gli organi esecutivi per l'accertamento dell'imposta.

Prego pertanto i senatori Bertoli e Roda di non introdurre delle discriminazioni pregiudizievoli. Chi vuole aggiungere alla propria altra cultura attraverso i dischi anche se pagherà sei lire per cento in più non ne avrà un grande scapito: mi pare che non sia il caso di insistere. Ad ogni modo la Commissione è sempre arbitra di decidere come ritiene più opportuno.

P R E S I D E N T E . Aggiungo a queste considerazioni anche la mia, dettata da una certa esperienza, in quanto ho sempre coltivato la passione della musica. La distinzione tra quella che viene comunemente definita musica seria e classica e quella chiamata leggera è una distinzione che vive lo spazio di un mattino. Nella mia vita ho visto tutte le trasformazioni e tutti i passaggi che vi sono stati nel campo musicale. Si pensi che quando Debussy ha cominciato a scrivere le sue prime pagine, fu considerato come un eretico. Wagner, autore della musica dello avvenire, è stato eseguito dopo tantissimi anni. Fra musica leggera e seria c'è un grosso equivoco da chiarire. Che cosa si intende per musica leggera? Si dice che le canzoni fanno parte della musica leggera: ora io sono cultore delle canzoni napoletane e dico che queste non sono di musica leggera, ma classica nel suo genere. Così la musica cosiddetta leggera che ci viene dal Brasile, dall'Uruguay è veramente bella, come non posso considerare leggera la musica di Gerschwin. Ciò che oggi viene ritenuto per serio domani sarà ritenuto leggero e viceversa. Noi qui istituiamo una imposta sui dischi; se i dischi sono più cari è perchè sono di maggiore pregio; se saranno di musica leggera si pagherà meno: credo che non sia il caso di fare delle distinzioni, perchè finiremmo in un ginepraio. Se vi sono altre considerazioni valide da fare, siamo qui per discuterle ma fare distinzione

fra disco e disco, tra cultura e non cultura, musica classica o non, credo che non convenga. Sui dischi di musica classica, che è culturale, come quella di Mendelsohn, Bach ecc., e fa parte del patrimonio comune, è giusto che si paghi l'imposta.

R O D A . Avevo predisposto un emendamento tendente ad escludere dall'imposta i dischi a trentatrè giri, ma in seguito alle esortazioni del Presidente rinunzio a presentarlo.

Mi chiedo però se sia più opportuno fare una legge tenendo conto della situazione attuale, o pensando al futuro. Oggi noi non sappiamo quali saranno gli sviluppi tecnici in questo campo, e non possiamo legiferare per il futuro: la legge perderebbe il suo spirito se non fosse adeguata alle necessità del momento.

P I O L A , *relatore*. Ma occorre evitare le evasioni.

R O D A . Vorrei conoscere il numero esatto dei dischi dei due tipi venduti in Italia.

P I O L A , *relatore*. Leggo i dati da una tabella di cui sono in possesso, nella quale sono automaticamente confutate le osservazioni del senatore Roda. Aggiungo che ogni discriminazione renderebbe aggrovigliata e quindi difficilissima l'applicazione della legge.

Secondo la tabella, si vendono attualmente in Italia:

45/g NP: undici milioni ottocentotrentatremilacentottantotto dischi controllati dalla SEDRIM, e due milioni novecentocinquantottomiladuecentonovantasette di dominio pubblico;

45/g EP: un milione quattrocentosessantamila ottocentosettanta controllati dalla SEDRIM e quattrocentotrentottomila duecentosessantuno di pubblico dominio;

33/g 17 centimetri: venticinquemila novecento settantaquattro e dodicimilanovecentottantasette;

33/g 25 centimetri: in tutto centocinquantamila quattrocentosedici;

33/g 30 centimetri: in tutto due milioni trecentosettantaseimila duecentonovantuno.

R O D A . Desidero conoscere, nel complesso, quanti dischi si vendono a quarantacinque giri e quanti a trentatrè.

P I O L A , *relatore*. Si vendono quattordici milioni settecentonovantunomila quattrocentottantacinque dischi a quarantacinque giri NP, un milione ottocentonovantanovemila centotrentuno dischi EP; e due milioni cinquecentosessantacinquemila seicentosessantotto a trentatre giri.

L'impostazione del gettito medio è, per quanto riguarda i trentatre giri, cinquecentoquarantatre milioni trentaquattromilaseicentonovantasette; e per i quarantacinque giri settecentottantadue milioni trecentonovantacinque mila trecentottantacinque.

In sostanza le due cifre pressochè si equivalgono. Se si accettasse l'emendamento del senatore Roda si dimezzerebbe l'entrata.

R O D A . Ho invece la prova che ero nel vero parlando soltanto in base alla pratica.

Riepilogando, poichè la musica cosiddetta « leggera » si incide soltanto su dischi a quarantacinque giri, e la cosiddetta « classica » solo sui trentatre giri, indipendentemente dal tributo che la Commissione stabilirà, la statistica suffraga la mia osservazione.

In altri termini, si vendono circa sedici milioni e mezzo di dischi di musica leggera contro due milioni e mezzo circa di dischi di musica classica. Ecco perché, se esoneriamo dal pagamento della imposta la musica « classica » che risponde ad esigenze ben diverse dalle musiche da ballo, l'Erario perde ben poco e colpisce solo l'aspetto deteriore della vendita dei dischi.

P I O L A , *relatore*. Il senatore Roda capovolge i termini del problema ed i risultati delle cifre.

Richiamo l'attenzione della Commissione sul fatto che i prezzi dei dischi sono molto diversi: quello dei dischi a trentatre giri va dalle novecentosettantanove lire alle duemila trecentosettantanove; mentre quello dei dischi a quarantacinque giri va dalle quattro-

centocinquantanove lire alle settecentoventinove; questo significa che, con l'emendamento del senatore Roda, l'Erario perderebbe metà del gettito.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Mi pare che, nella fattispecie, le osservazioni del relatore siano state molto chiarificatrici.

In effetti, in genere, nei dischi a trentatre giri non si incidono canzoni e musica leggera, ma vi sono anche molte eccezioni.

Bisogna fare un calcolo *ad valorem*: se la Commissione riterrà opportuno far pagare maggiori imposte ai dischi di musica leggera potrà farlo.

Vi è una esigenza perequativa rispetto a quelli che sono gli spettacoli di musica classica; in questo la musica leggera entra molto relativamente; perchè non esistono, o quasi, spettacoli di musica leggera. La musica leggera può venir considerata una di quelle cose, per dir così, superflue, sulla quale è possibile far gravare delle imposte. La Commissione deve tener conto di tutte le esigenze, ma deve decidere nella sua piena coscienza di causa e nella sua assoluta sovranità.

Il Governo si associa alle dichiarazioni del relatore e del Presidente e sottolinea il fatto che il gettito dell'imposta previsto è press'a poco nella misura del cinquanta per cento del totale per entrambi i generi di dischi. Ricordo infine che, se si operasse una discriminazione, sarebbe abbastanza facile e naturale che i produttori modificassero la loro produzione in modo da pagare il minor ammontare possibile di imposte.

F O R T U N A T I . Propongo di modificare l'emendamento aggiuntivo formulato dal relatore, sopprimendo le parole « di dischi fonografici », che sono superflue.

P I O L A , *relatore.* Non ho nulla in contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento al primo comma presentato dal relatore, sostitutivo della parola « fabbricanti » con l'altra « produttori ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore, quale risulta con la modifica suggerita dal senatore Fortunati.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Art. 2.

L'imposta di cui al precedente articolo è dovuta sulle vendite, a chiunque effettuate, poste in essere dai produttori di dischi fonografici e di altri supporti atti alla riproduzione del suono e si applica sul valore risultante dalla fattura in base all'aliquota del 10 per cento.

La stessa imposta è dovuta, all'atto della importazione, sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono.

Agli effetti della presente disposizione sono considerati produttori anche coloro che, pur non provvedendo direttamente alla fabbricazione, dispongono la messa in commercio di dischi fonografici e di altri supporti atti alla riproduzione del suono contraddistinti con un marchio di loro uso esclusivo.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per i dischi fonografici e per gli altri supporti atti alla riproduzione del suono provenienti dall'estero la imposta è corrisposta dall'importatore, all'atto dello sdoganamento, sul valore determinato ai sensi delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale, aumentato dell'importo dei dazi doganali o di ogni altro diritto, tassa o sopratassa dovuti per lo sdoganamento.

P I O L A , *relatore.* In sostanza, l'articolo 3 non discrimina i dischi provenienti dai paesi in cui il diritto d'autore è già stato pagato, da quelli provenienti da Paesi in cui il diritto d'autore è stato pagato solo in parte e da quelli provenienti da Paesi dove quel diritto non è stato pagato affatto.

Poichè l'articolo 3 parla semplicemente di dischi fonografici provenienti dall'estero, è

necessario, a mio avviso, operare una distinzione tra le varie ipotesi di cui ho parlato.

P R E S I D E N T E . Ma questo provvedimento non concerne i diritti d'autore.

P I O L A , *relatore*. È vero, ma poichè abbiamo il prezzo di fattura, e questo deve essere aumentato, in caso di importazione, del diritto d'autore che si è pagato nel Paese d'origine, e poichè vi sono alcuni Paesi che non hanno i diritti d'autore, occorre operare una discriminazione.

Propongo pertanto un emendamento nel senso di aggiungere, dopo le parole « aumentato dell'importo dei dazi doganali », le parole « dei diritti d'autore eventualmente non soddisfatti all'origine ».

P R E S I D E N T E . La legge non concerne, lo ripeto, i diritti d'autore, e non è possibile mettere una tassa sui diritti d'autore. L'emendamento non farebbe che complicare le cose.

C E N I N I . Sono contrario all'emendamento, il quale complicherebbe troppo le cose.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il fatto è che gli importatori di dischi potrebbero chiedere di essere esonerati dal pagamento dell'imposta per quei dischi i cui diritti d'autore sono stati pagati, per vedersi equiparati agli importatori di dischi sui quali non grava il diritto d'autore.

Comunque, il Governo non insiste sull'emendamento.

S P A G N O L L I . Credo anch'io che sia una complicazione dal punto di vista del controllo, e che l'emendamento importerebbe una spesa agli uffici competenti.

F O R T U N A T I . Inoltre, se si introducesse tale discriminazione, si dovrebbe fare altrettanto per i dischi prodotti in Italia, in quanto anche per quelli c'è diritto di autore per alcuni e per altri no. Si introdurrebbe una discriminazione là dove è più difficile stabilirla, e la si eviterebbe là dove è più facile stabilirla.

P I O L A , *relatore*. Credo che la Commissione non abbia capito bene la ragione del mio emendamento.

Agli effetti della determinazione del valore per l'applicazione della tariffa doganale, mentre per i dischi importati dai Paesi dove il diritto d'autore è già stato assolto tale valore risulterà composto anche di codesto diritto, per i dischi provenienti da Paesi dove il medesimo non è stato assolto, il valore risulterà mancante di tale costo. È necessario fare questa distinzione: è una indagine assolutamente necessaria e che mi pare abbastanza facile, in quanto dipenderà dalle fatture, di cui la dogana prende visione all'atto dell'importazione.

La fattura che accompagna i dischi reca anche specificato se essi hanno assolto i diritti d'autore o meno. Il costo dipende anche dal pagamento o meno dei diritti d'autore. Bisogna tener conto di questo fatto, altrimenti l'imposta non è giusta.

F O R T U N A T I . La verità è che per i dischi importati si parte da un valore convenzionale fissato dalla dogana, e che non è quello di fattura. Su questo valore convenzionale, la dogana aumenta l'importo dei dazi doganali, « ogni altro diritto, tassa e soprattassa dovuti per lo sdoganamento », ottenendo in tal modo una cifra basata in parte su un valore convenzionale, in parte su un valore reale.

Il problema è quindi il seguente: vedere se la tariffa doganale è al netto dei diritti d'autore (e in tal caso l'emendamento ha un senso), o se non lo è, ed in tal caso l'emendamento non ha ragion d'essere.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanse*. La preoccupazione potrebbe essere che, se non s'introduce questa cautela, il disco verrà introdotto in Italia al netto, e poi il diritto d'autore sarà gravato successivamente.

L'emendamento è di carattere cautelativo.

F O R T U N A T I . Se il prezzo segnato in tariffa è un valore medio, non ha importanza che contenga o meno il diritto d'autore; anzi, se a questo valore medio, convenzionale, si aggiunge il diritto d'autore, si ottiene un

valore approssimato per eccesso. Se le cose stanno altrimenti, allora l'emendamento ha ragion d'essere.

Come è determinato il valore medio? Questa è la mia domanda.

P R E S I D E N T E . Il valore è determinato in base a quanto stabilito dalla tariffa doganale, che è quella che è. Se si dovesse modificare la tariffa doganale, il provvedimento non potrebbe più essere approvato.

P I O L A , *relatore*. L'impostazione che il Presidente dà al problema non mi pare esatta: se il disco viene importato, l'importatore deve pagare il diritto d'autore, altrimenti non può metterlo in circolazione; ora bisogna precisare che, per stabilire il costo al momento della imposizione della tariffa doganale, si devono anche calcolare i diritti d'autore.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi permetto di aggiungere a quanto ha dichiarato il relatore che l'emendamento è stato suggerito al Governo dalla SIAE, la quale, conoscendo le regole che governano la questione del diritto d'autore nei diversi Paesi, ha ritenuto maggior cautela per la riscossione delle imposte e per la correttezza nella struttura del tributo, di aggiungere questo elemento cautelativo.

Si tratta di evitare l'evasione di qualche aliquota di imponibile.

Non è difficile creare un meccanismo che metta in condizioni la SIAE di effettuare i suoi controlli su questo aspetto della situazione, per la corretta applicazione dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'imposta istituita con la presente legge è applicabile anche ai nastri magnetici, ai fili magnetici e a tutti gli altri supporti diversi dai dischi fonografici che siano posti in vendita senza essere stati magnetizzati o comunque impressionati.

F R A N Z A . Propongo che all'articolo 4 venga aggiunto il seguente capoverso:

« La norma suddetta non è applicabile allorquando la vendita venga fatta, a fine didattico, ad istituti d'istruzione e di cultura statali e privati ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Franza.

(*Non è approvato*).

F O R T U N A T I . Prima della votazione dell'articolo desidererei una spiegazione tecnica. Ho qualche dubbio che la dizione dell'articolo sia tale per cui siano soggetti all'imposta anche i materiali che hanno attinenza, dal punto di vista fisico, con la riproduzione di dischi, ma che in realtà non sono tali. Alludo alle diverse macchine calcolatrici, elettroniche, che adoperano nastri magnetici nettamente distinguibili dai comuni nastri magnetici che invece servono a riprodurre i suoni, come si fa normalmente con i registratori. Non vorrei che la dizione attuale sia tale da dar luogo a discussioni e controversie sul materiale usato.

P I O L A , *relatore*. Risulterà, dai verbali della seduta, che la Commissione interpreta unanimemente, secondo l'osservazione del senatore Fortunati, l'articolo 4, circa la limitazione suggerita secondo l'uso cui sono destinati i materiali.

P R E S I D E N T E . Dopo i chiarimenti intervenuti metto ai voti l'articolo, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'imposta stabilita dalla presente legge non concorre a formare l'imponibile della imposta generale sull'entrata.

(*E' approvato*).

Art. 6.

Sono esenti dall'imposta di cui alla presente legge i dischi fonografici sui quali risultino incise lezioni, tenute da professori o da esperti, su materie che possono costituire oggetto d'insegnamento scolastico.

La norma suddetta non è applicabile ai dischi fonografici contenenti soltanto la registrazione di brani musicali ovvero della voce di lettori di testi di qualsiasi specie o natura.

P I O L A , *relatore*. All'articolo 6 riterrei opportuno proporre un emendamento, che mi pare molto opportuno, perchè inteso a facilitare l'esportazione dei dischi dei nostri autori nel mercato fonografico straniero. Non siamo tra i primi, poichè altre nazioni molto più sviluppate della nostra ci hanno preceduto. Tuttavia considero nostro interesse mandare all'estero i nostri dischi.

Mi pare conveniente, pertanto, introdurre una norma che faciliti l'esportazione dei dischi prodotti in Italia, tenuto presente che l'industria fonografica italiana è in stato di inferiorità rispetto a Paesi che praticano prezzi più bassi o a Paesi — come l'America latina — che hanno dazi fortemente protettivi. Naturalmente occorrerà all'uopo vigilare il rientro in Italia, il che è possibile con l'applicazione di uno speciale contrassegno, che proporrò integrando la norma dell'articolo 8.

Ciò premesso propongo che sia aggiunto all'articolo 6 il seguente comma: « Sono altresì esenti dall'imposta di cui alla presente legge i dischi fonografici, i nastri magnetici, i fili magnetici e tutti gli altri supporti atti alla riproduzione del suono esportati all'estero direttamente dai rispettivi produttori ».

Però devo aggiungere che bisogna evitare che poi, ove rientrino, si avvalgano della esenzione: ed allora l'emendamento continuerebbe così: « I produttori sono tuttavia responsabili per il pagamento dell'imposta sugli esemplari di cui sopra qualora i medesimi venissero reimportati nel territorio nazionale ».

Perchè la seconda parte dell'emendamento possa avere attuazione, è necessario completare l'articolo 8 autorizzando il Ministro per le finanze ad istituire un contrassegno.

F O R T U N A T I . Chiedo un chiarimento non tanto sull'emendamento aggiuntivo, quanto sul secondo comma, la cui portata mi sfugge. Capisco la prima parte, quantunque io ritenga sempre valido quanto ho già detto ieri, e cioè che qualora vi possano essere delle esigenze didattiche tali per cui vengano distinti i dischi, allora in ogni caso si dovrebbero colpire di imposta i dischi su cui vi siano registrati unicamente brani musicali, in cui cioè non vi siano commenti esplicativi. Nel caso, invece, che vi siano commenti, potranno essere esentati e sempre che diano luogo a lezione.

P I O L A , *relatore*. Purchè rientrino nell'insegnamento scolastico.

F O R T U N A T I . Va bene; ma nel secondo comma, invece, si dice che sono in ogni caso colpiti da imposta i dischi che riproducano la registrazione di lettori di testi di qualsiasi specie o natura. E questo non lo capisco. Ad esempio, vorrei sapere come sarebbero considerati quei dischi in cui, come adesso si fa in molte università nei corsi di lingue, non vi sia soltanto la lezione o analisi, ma vi sia anche la riproduzione di un testo letto perchè la riproduzione serve ad abituare l'orecchio alla pronuncia, ai suoni. Ciò avviene in alcune università straniere, e anche in quelle nostre ed avviene non solo per le lingue moderne ma anche per le lingue cosiddette morte o antiche. In questi casi si tratta di lettori di testi. D'altra parte nulla vieta, ad esempio, che, in alcune scuole medie, alcune materie diano luogo a lettura di testi, più o meno commentati, diffusi in determinate ore a mezzo di dischi, e che servono contemporaneamente ad un insieme di classi. Sotto questo aspetto, mi pare, è ben difficile trovare una lezione che non includa la lettura di qualche testo: ed allora in questo caso non vi sarebbe mai alcuna esenzione: il che è assurdo. Stiamo cercando di dare un notevole sviluppo all'ordinamento degli studi, avremo ed abbiamo corsi con 400 o 600 giovani e non si potrà provvedere alla loro istruzione — se non avremo un adeguato aumento di perso-

nale insegnante — se non facendo lezioni contemporanee, lezioni incise dal titolare della cattedra. Nulla vieta che in prosieguo di tempo, e per determinati argomenti, il professore riproduca la sua lezione su un registratore e poi la faccia ascoltare simultaneamente a più classi di allievi contemporaneamente.

PIOLA, *relatore*. E in questo caso i dischi o i registratori saranno esenti dall'imposta.

FORTUNATI. Ma intanto il secondo comma dell'articolo 2 dice che in ogni caso sono colpiti da imposta i dischi fonografici con riproduzioni musicali ovvero contenenti la registrazione della voce di lettori di testi di qualsiasi specie o natura. Quindi la lettura, la voce del lettore, è colpita dall'imposta . . .

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi permetta il senatore Fortunati di intervenire nel suo ragionamento. Effettivamente mi rendo conto della difficoltà in cui si è trovato il compilatore, o i compilatori, dell'articolo 6 per cercare di escludere la tassazione del materiale didattico; peraltro il compilatore voleva certamente evitare, nello stesso tempo, che dal rotto della cuffia si potesse evadere in qualche modo la tassazione. E allora se avesse semplicemente messo il primo paragrafo si sarebbe possibilmente, non voglio dire probabilmente — perchè sarebbe giusto anche questo termine — verificato il fatto che molti dischi sarebbero stati messi in commercio riproducendo brani dei « Promessi sposi », della « Divina commedia » o brani di musica, senza per questo avere il carattere scolastico o didattico. Ed allora il secondo comma stabilisce che il primo comma non è applicabile ai dischi contenenti soltanto la registrazione di brani musicali ovvero la voce di lettori di testi. Se invece i dischi riproducono la registrazione di una critica di un De Sanctis o di un critico letterario o di un professore universitario che fa parte di lezione o di un testo di lezione, in questo caso bisognerebbe che fosse posto un « cappelletto » esplicativo che il disco rimane nell'ambito e nel giro di un corso di lezioni relativo ad una certa disciplina, ad una determinata materia, per certi corsi o classi. Questo mi pare di poter dire per spiegare la difficoltà originaria e invincibile e la maniera con la quale il compilatore — e formalmente il Governo — ha ritenuto di poter ovviare a questa difficoltà. Noi dovremmo trovare nell'ambito del disco e nel testo riprodotto — e non soltanto scritto su fogliettini volanti — la dizione « lezione prima del tal corso eccetera ».

MARIOTTI. La interpretazione che l'onorevole rappresentante del Governo ha dato a questo problema è così vaga e generica, che probabilmente darà adito a numerose contestazioni di carattere giudiziario.

FORTUNATI. Penso che la riscossione avvenga attraverso la SIAE, la quale dovrebbe in fatto di esenzione essere obiettiva. Però si tratta di sapere se un disco portato in un conservatorio musicale o in un edificio scolastico avrà o darà luogo ad un trattamento diverso da quello usato quando altri andrà a comperare dei dischi per apprendere, ad esempio, una determinata lingua; se, mentre per un istituto si riconoscerà che quella incisa nel disco è una lezione, tale non sarà considerata se il disco verrà acquistato da un privato; se insomma il disco diventi materiale didattico solo se anzichè da un singolo esso venga acquistato da una organizzazione scolastica.

Gli strumenti didattici sono tali se usati in sede didattica e da organismi didattici, diversamente, secondo me, la distinzione fra dischi a carattere didattico e dischi che tale carattere non hanno diventa impossibile e sarebbe sbagliata, perchè si verificherebbe questo: io devo comperare un disco di musica classica o di musica leggera e pago l'imposta su quel disco; poi un disco che mi consente di non andare a lezione in quanto imparo il francese o l'inglese stando a casa e il disco non paga l'imposta. Ciò, mi pare, non ha senso. Capisco che sia esente l'istituto scolastico che acquista i dischi, ma non il disco. Ecco perchè pongo la questione sotto l'aspetto oggettivo e soggettivo. Si dice che lo farà la SIAE: il che non vieta, secondo me, che i dischi destinati a

istituti didattici dovrebbero essere acquistati direttamente al produttore e, come i dischi destinati all'estero, anche quelli necessari come materiale didattico dovrebbero avere un evidente contrassegno.

P R E S I D E N T E . Si potrebbe forse addirittura sopprimere il secondo comma dell'articolo cui, del resto, la relazione che accompagna il disegno di legge non fa alcun cenno. Brano musicale può essere, ad esempio, un'opera lirica . . . .

P I O L A , *relatore*. Ma vi possono essere anche delle lezioni su brani musicali.

P R E S I D E N T E . Se vi è qualche parola di commento o di spiegazione, non si tratta di lezioni.

M A R I O T T I . I caratteri distintivi di certe epoche, che caratterizzano un determinato tipo di musica, possono essere oggetto di lezione.

P I O L A , *relatore*. Io desidero evitare un'evasione, e penso che la bontà delle leggi consista anche nel non tagliare, come suol dirsi, il capello in due.

La dizione usata all'articolo 6 è, a mio avviso, sufficientemente precisa, salvo quegli adattamenti che la giurisprudenza indubbiamente vi apporterà. Il senatore Mariotti ha dato, pertanto, un suggerimento saggio nel senso di non andare troppo per il sottile e di lasciare che, attraverso l'assestamento che si avrà con l'applicazione della legge, si determini poi una giurisprudenza precisa.

Ritengo opportuno che in una legge fiscale vi sia una valvola di sicurezza, quella cioè che è rappresentata dal secondo comma di questo articolo. È evidente che, essendo esenti dall'imposta soltanto le lezioni tenute da professori o da esperti su materie che possono costituire oggetto d'insegnamento didattico, non debbono esserne esenti quelle che non sono vere e proprie lezioni. Ma anche qui stabilire il limite fra quella che è una vera e propria lezione e quello che è un semplice commento è impossibile.

M A R I O T T I . Questa è una legge di carattere squisitamente fiscale, che non ha effetti nell'orientamento della cultura, poichè in tal caso vi sarebbe una discriminazione nelle aliquote delle imposte, nè tende a raggiungere obiettivi di natura sociale o economica.

Si tratta, in sostanza, di prendere quattrini alla gente, ed è questo, fra l'altro, il motivo per cui noi ci asterremo dalla votazione.

F O R T U N A T I . Si vuole sottoporre a controllo con contrassegno i dischi che vanno all'estero, quindi si prevede l'esenzione per il disco esportato. Ma nulla vieta, allora, che lo stesso contrassegno, od altro analogo, lo si apponga ai dischi che vanno agli istituti di istruzione ed educazione. A me pare assurdo, insomma, istituire un tributo su strumenti didattici; tenete presente che vi sono conservatori musicali, istituti d'istruzione, eccetera, per cui i dischi sono strumenti didattici. Nel momento stesso in cui combattiamo una grande battaglia per aumentare la dotazione di attrezzature nelle scuole, vogliamo istituire un tributo su degli strumenti di cultura che desideriamo siano diffusi il più largamente possibile? Ciò non ha senso.

Se vi preoccupate, e giustamente, secondo me, da un punto di vista di politica commerciale, di controllare i dischi che vanno allo estero, potete anche controllare i dischi che vanno nelle scuole. Oppure, non riferitevi alla natura del disco, cosa che darà luogo a una serie di contestazioni, e date invece l'esenzione in funzione della destinazione del disco stesso.

P I O L A , *relatore*. L'imposta si mette alla fabbricazione; è impossibile vedere quale è la destinazione del disco. D'altra parte gli istituti d'istruzione debbono rivolgersi al rivenditore.

F O R T U N A T I . Io non voglio svuotare il carattere dell'imposta, ma occorre distinguere quale è lo scopo della produzione.

S P A G N O L L I . Si tratta di due problemi diversi. Per la diffusione della cultura italiana è necessario che si favorisca il più possibile l'esportazione dei dischi. Per quanto concerne, invece, l'utilizzo interno a scopo didattico, proprio per le ragioni addotte dal

senatore Fortunati io lascerei una certa libertà. Infatti, se andiamo ad incidere sui dischi una particolare designazione, togliamo la possibilità di far diffondere, a scopo didattico, anche dischi sui quali non sia incisa la loro destinazione scolastica. A me pare che la parola « possono » contenuta nel primo comma abbia un grandissimo valore e che, lasciando la possibilità di una discrezionalità che per ora non siamo del tutto in grado di valutare nei suoi riflessi, permetta un'ampia diffusione a scopo didattico dei dischi, sia che su di essi venga incisa o meno la destinazione agli istituti di istruzione.

P R E S I D E N T E . Ricordo alla Commissione che a questo articolo è stato presentato dal senatore Piola un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Sono altresì esenti dall'imposta di cui alla presente legge i dischi fonografici, i nastri magnetici, i fili magnetici e tutti gli altri supporti atti alla riproduzione del suono esportati all'estero direttamente dai rispettivi produttori. I produttori sono tuttavia responsabili per il pagamento dell'imposta sugli esemplari di cui sopra qualora i medesimi venissero reimportati in territorio nazionale ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 7.

L'imposta sui dischi e sui nastri magnetici od altri supporti per la riproduzione del suono è disciplinata per le forme, le modalità e i termini di pagamento nonchè per le sanzioni, e per quanto altro non è stato specificatamente disposto con la presente legge, dalle norme in materia di tasse di radiodiffusione, previste dalla legge 15 dicembre 1960, n. 1560.

(*È approvato*).

Art. 8.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di stabilire con proprio decreto nuovi termini, modalità e forme di pagamento dell'imposta speciale istituita con la presente legge e di affidare alla Società italiana degli autori ed editori o altra Società oppure Ente, che riscuote i diritti di autore, la riscossione della imposta medesima, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto.

P I O L A , *relatore*. Propongo che al quarto rigo di questo articolo venga soppressa la parola « speciale », in correlazione con quanto si è stabilito all'articolo 1.

Inoltre propongo che all'articolo venga aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro delle finanze ha altresì facoltà di disporre con proprio decreto che i dischi fonografici, i nastri magnetici, i fili magnetici e gli altri supporti atti alla riproduzione del suono, esportati all'estero oppure importati in territorio nazionale, siano muniti di uno speciale contrassegno indicativo rispettivamente della esenzione ovvero dell'avvenuto pagamento dell'imposta prevista dalla presente legge. Con tale decreto saranno stabilite le caratteristiche del contrassegno e le modalità di applicazione ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento soppressivo presentato dal senatore Piola.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Piola.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 8, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

M A R I O T T I . Dichiaro, anche a nome dei colleghi Luisa Gallotti Balboni, Fortunati, Giacometti e Ruggeri, che mi asterrò dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Sistemazione della contabilità, per gli esercizi finanziari 1944-45 e precedenti, degli agenti di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 » (1172)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione della contabilità, per gli esercizi finanziari 1944-45 e precedenti, degli agenti di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA, *relatore*. A norma dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, « Gli agenti dell'amministrazione incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato o altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro ovvero debito di materie, nonchè coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono rispettivamente dai vari Ministeri, a cui debbono rendere il conto della loro gestione, e sono soggetti alla vigilanza del Ministro delle finanze e alla giurisdizione della Corte dei conti.

Sono anche obbligati alla resa del conto e sottoposti alla vigilanza del Ministero delle finanze ed alla giurisdizione della Corte dei conti gli impiegati, dipendenti dai vari Ministeri, ai quali sia dato incarico di fare esazione di entrate di qualunque natura e provenienza.

I conti, esaminati dall'amministrazione, vengono trasmessi alla Corte dei conti ».

In conseguenza dello stato di guerra, mediante decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, è stato stabilito, all'articolo 1, che: « Gli agenti di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440..... ed i funzionari delegati di cui all'articolo 60 del citato regio decreto che non abbiano reso i conti nei termini prescritti per totale distruzione o perdita delle contabilità o delle relative documentazioni in dipendenza dello stato di guerra, sono tenuti a compilare appositi conti, situazioni o dimostrazioni documentati nel modo stabilito dal successivo articolo 2 ».

Tale articolo 2 dice: « I documenti da allegare agli speciali conti, alle situazioni o alle dimostrazioni di cui all'articolo 1 debbono attestare:

1) l'esistenza dei fatti di guerra che hanno determinato la distruzione o la perdita dei conti originali e della relativa documentazione;

2) l'attività spiegata dall'agente o da altri per constatare la situazione amministrativo-contabile, accertare i titoli e valori mancanti e per sostituire i documenti giustificativi distrutti od asportati.

Le deposizioni e le dichiarazioni relative sono raccolte dal capo ufficio da cui dipende l'agente contabile od il funzionario delegato con verbali sottoscritti dagli intervenuti ».

Aggiunge poi l'articolo 2: « Allorchè particolari circostanze lo consiglino, le deposizioni e le dichiarazioni... possono essere redatte in forma giudiziale. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello della grazia e la giustizia, verranno stabilite le norme relative ».

L'articolo 4 recita: « I verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e tutti gli altri atti prodotti ai sensi dei precedenti articoli sono sottoposti all'esame di un Comitato nominato presso ogni Ministero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati e con quello del tesoro, presieduto da un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al quarto designato dal Presidente della Corte dei conti e composto di un rappresentante dell'Amministrazione interessata, di un rappresentante del Ministero del tesoro e di due funzionari esperti appartenenti ai ruoli delle rispettive Amministrazioni ».

Si stabilisce ancora, con l'articolo 5, che: « Con decreto del Ministro competente, su conforme deliberazione del Comitato di cui all'articolo 4, è disposta l'approvazione degli atti indicati nei precedenti articoli per il discarico...

In caso di constatata irregolarità, l'Amministrazione interessata deve provvedere, in seguito a parere del Comitato, alla denuncia alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 ».

L'articolo 6 dice infine: « Per i conti rimasti sospesi a tutto l'esercizio finanziario 1946-47, per eventi in connessione con lo stato o fatti di guerra verificatisi in Italia, le attribuzioni attualmente spettanti alle Amministrazioni centrali, alle Ragionerie centrali ed alla Corte dei conti sono deferite ad appositi, rispettivi uffici di riscontro a carattere regionale costituiti con decreto del Capo dello Stato . . . ».

Ho creduto opportuno richiamare tutto ciò come premessa per l'esposizione del contenuto del disegno di legge al nostro esame.

I Comitati previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, dovevano avere funzionamento in un primo tempo sino al 30 giugno 1950 e in un secondo tempo furono prorogati fino al 18 novembre 1952. Cessati i suddetti Comitati, il Ministero del tesoro, e per esso la Ragioneria generale dello Stato, è rientrato nelle facoltà stabilite dalla legge; pertanto, mediante proprie circolari, ha richiamato l'attenzione dei contabili interessati sull'obbligo di regolarizzare o ricostruire i conti giudiziali secondo la normale procedura stabilita dal Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Si è constatato che, a tutt'oggi, esistono 30.000 conti da sistemare, ed è risultato che la sistemazione di essi è stata impedita non soltanto a causa delle distruzioni verificatesi in conseguenza di fatti di guerra, ma anche per fatti di forza maggiore. Ci troviamo, quindi, di fronte a una situazione che occorre ormai definire.

La relazione che accompagna il disegno di legge dice che « Tutte le iniziative e gli accorgimenti tentati dagli uffici interessati per facilitare la resa o la ricostruzione e la definizione dei conti . . in relazione alle direttive della Ragioneria dello Stato, non hanno approdato allo scopo e non esiste in modo assoluto la possibilità di sistemarli secondo la normale procedura prevista dalla vigente legislazione in materia ».

I soggetti interessati alla resa di questi conti sono: i ricevitori provinciali delle imposte dirette per le entrate riscosse a mezzo ruoli; i gestori provvisori delle esattorie vacanti per l'esercizio delle esattorie medesime, per i bollettari di riscossione e per i residui d'imposta degli esattori decaduti; i conservatori dei registri immobiliari ed i titolari o reggenti degli Uffici del registro per le entrate amministrate dai Ministeri delle finanze e del tesoro; i titolari o reggenti degli Uffici del registro per le entrate del Fondo per il culto; gli agenti di cui al precedente punto per le entrate dei Patrimoni riuniti ex economali tratturi e trazzere; i titolari o reggenti degli Uffici del registro per i bollettari della riscossione del prestito redimibile 5 per cento; i magazzinieri- economi per i bollettari delle esattorie vacanti, per i bollettari del Fondo per il culto, per i valori bollati e per i bollettari del lotto.

Con il presente disegno di legge si vuole stabilire il discarico amministrativo a favore di questi agenti dagli obblighi stabiliti precedentemente, restando però impregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulle responsabilità degli agenti stessi per ciò che sia emerso o possa emergere per fatti relativi alle gestioni dei loro conti.

Si stabilisce, inoltre, che tale discarico avviene mediante decreto motivato dall'Intendente di finanza con cui si accerta, in primo luogo, l'esistenza delle circostanze di forza maggiore che hanno determinato la distruzione o la perdita dei documenti e del materiale necessario per la compilazione dei conti oppure lo smarrimento o la distruzione dei conti già prodotti, e in secondo luogo l'inesistenza presso gli uffici interessati degli atti contabili e dei registri occorrenti per la elaborazione o ricostruzione dei conti nonchè per la sostituzione dei relativi documenti giustificativi.

Ci troviamo di fronte a quello che potrebbe chiamarsi un residuo amministrativo contabile di tutto ciò che è avvenuto in conseguenza della guerra e di ciò che è connesso a una situazione di forza maggiore. Il discarico servirebbe a sanare una situazione di fatto che non presenta altra via d'uscita.

Ho tentato, con quanto ho detto, di chiarire a me stesso ed alla Commissione il contenuto del disegno di legge, ma sarò lieto se il rappresentante del Governo vorrà darci qualche altra notizia in merito a questo problema.

Il provvedimento è, a mio avviso, necessario onde sanare l'attuale situazione e rimediare alle conseguenze pratiche che essa comporta, pertanto prego la Commissione di volerlo approvare.

F O R T U N A T I . La relazione premessa al provvedimento ed anche il testo del disegno di legge stesso hanno espressioni che mi appaiono eccessivamente elastiche.

Ad esempio, la relazione parla di « cause di forza maggiore » senza ulteriore specificazione, il che farebbe pensare che in ogni momento vi possono essere state tali cause.

La relazione recita inoltre: « Per le altre esattorie, in particolare modo a causa dei cambiamenti verificatisi nella titolarietà delle gestioni . . » Allora qui la « causa di forza maggiore » è soltanto il cambiamento di titolarità di una gestione; in tal modo verrebbero favoriti i titolari che sono succeduti, e che hanno acquistato tutti i diritti di coloro che hanno cessato la loro attività per cause di forza maggiore. Non si può considerare « causa di forza maggiore » il cambiamento di titolare, che è una cosa che si verifica di continuo.

Inoltre, non ho nulla da obbiettare ai decreti dell'Intendenza di finanza, ma poichè questi poi dovranno essere registrati dalla Corte dei conti, e poichè abbiamo un ordinamento decentrato della Corte dei conti stessa, mi chiedo perchè non si facciano emanare i decreti direttamente dalle Corti dei conti decentrate. E vero che l'ultimo comma dell'articolo 1 lascia « salvo ed impregiudicato il giudizio della Corte dei conti », ma è anche vero che tale giudizio può avvenire solo sulla base della documentazione in atto, il che è pleonastico, in quanto avremmo un decreto dell'Intendenza di finanza che accerta l'esistenza delle circostanze di forza maggiore e l'inesistenza degli atti contabili e dei registri, come elencato ai punti 1) e 2) dell'articolo 2 del provvedimento in esame. Dopo l'accertamento, o il decreto viene emesso o non viene emesso. Se viene emesso, la Corte dei conti giudicherà su quella base, ma se non viene emesso, la Corte dei conti non può dire nulla. Alla emissione del decreto vi sono due ipotesi: o la Corte dei conti non registra il decreto (ma questo significa mettere in discussione la buona fede dell'Intendente di finanza); o la Corte dei conti registra il decreto, ma in tal caso, quale responsabilità rimane? Nessuna.

A mio giudizio, non ci si può limitare al giudizio della Corte dei conti, perchè credo che la Corte dei conti non sia in grado, ad esempio, di assumere prove testimoniali che, in molti casi, sarebbero decisive per l'accertamento della situazione.

Bisogna fare le cose bene: se vogliamo sanare la situazione, facciamolo, ma facciamolo bene.

Non vorrei che, per sanare la situazione di novecentonovantotto persone, sanassimo anche quella di due che non hanno nulla da sanare.

Nella relazione è detto che soltanto la metà di tremilaseicentoventi esattori ha potuto presentare regolarmente i prescritti conti. Ma poi si dice che questo, tra l'altro, è avvenuto perchè alcuni titolari sono cambiati. Ma chi è subentrato ha assunto tutte le responsabilità giuridiche del precedente, e tutti i rapporti con i vari Enti pubblici. Altrimenti sarebbe una mostruosità.

C E N I N I . Bisogna vedere come è avvenuta la successione. La responsabilità del successore potrà esservi in alcuni casi, ed in altri no.

F O R T U N A T I . Bisogna chiarire bene qual'è la responsabilità giuridica di un esattore che succede ad un altro.

B E R T O L I . Nella legislazione vigente debbono esservi già delle norme che regolano la materia della successione nelle esattorie e il problema delle cause di forza maggiore. Se, ad esempio, un incendio distrugge una esattoria, devono esistere già delle norme in proposito.

Mi pare inoltre che il provvedimento, nella sua attuale formulazione, sia pericoloso, perchè, se è vero che si riferisce agli anni 1944-45, è anche vero che nella relazione si parla di altre « cause di forza maggiore » in modo generico, oltre quelle derivanti dallo stato di guerra. Queste altre cause di forza maggiore possono verificarsi anche oggigiorno. Se approvato nella sua attuale formulazione, il provvedimento potrebbe creare un pericoloso precedente giuridico.

L'esattoria comunale di Torre Annunziata aveva un'esattrice che è sotto processo perchè deve rispondere di una quarantina di imputazioni. Nel momento in cui il nuovo esattore subentra, vi è un passaggio, non solo di responsabilità, ma anche della situazione di fatto. Tutto questo è certamente già regolato da una legge. C'è di grave che le cose sono talmente complicate che alcune questioni che dovrebbero essere sotto la responsabilità del nuovo esattore, sono da questi respinte adducendo il motivo che il precedente esattore aveva fatto male le cose.

Questo è uno dei casi che possono essere presi in considerazione dal presente provvedimento.

P R E S I D E N T E . Ho anch'io qualche motivo di perplessità, e ritengo che sia opportuno rinviare il seguito della discussione.

Le osservazioni fatte dal senatore Fortunati su quanto è detto nella relazione al disegno di legge non hanno molto valore in quanto le parole della relazione non sono contenute anche nel testo del provvedimento, ma mi pare che occorra ugualmente un chiarimento.

Prego quindi il relatore di assumere maggiori informazioni, e di riferirne alla Commissione perchè questa possa discutere con maggiore competenza.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Sono d'accordo sul rinvio della discussione in attesa di chiarimenti, ma debbo dire al senatore Bertoli che il 31 dicembre 1954 sono scaduti i termini, già prorogati, per il funzionamento dei Comitati previsti dall'articolo 4 del decreto 17 luglio 1947, n. 1180, competenti ad esaminare i verbali di distruzione o perdita delle contabilità e delle relative documentazioni in dipendenza dei trascorsi eventi bellici.

Dopo la cessazione di questi Comitati, si è constatato che alcune situazioni erano rimaste in sospeso.

Comunque, il Governo accoglie la richiesta di rinvio del seguito della discussione in attesa di chiarimenti.

P I O L A . Mi pare opportuno rinviare, ma vorrei precisare che mi pare che il provvedimento non esima assolutamente la Corte dei conti dalle sue funzioni istituzionalmente stabilite, quindi l'ultimo comma dell'articolo 1 può anche essere considerato superfluo.

F O R T U N A T I . Vorrei sapere come si può definire la responsabilità contabile, in sede di Corte dei conti, di un agente esattore quando questo è stato discaricato contabilmente. C'è un decreto dell'Intendente di finanza che viene registrato dalla Corte dei conti; avendolo registrato, la Corte dei conti non solleva eccezioni di merito sui punti 1) e 2) previsti nell'articolo 2 di questo disegno di legge. Da quel momento la Corte dei conti non può più emettere alcun giudizio di responsabilità contabile, perchè ciò costituirebbe un assurdo.

La situazione è seria: si tratta di salvare la forma oppure di andare alla sostanza. O lasciamo alla Corte dei conti il compito di procedere ad un reale accertamento, o è necessario che pensiamo ad altre forme di accertamento.

D E L U C A , *relatore.* Mi farò premura di procurarmi gli elementi necessari al fine di poter dare i chiarimenti richiesti allorchè si riprenderà la discussione di questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, rimane stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Mantova l'immobile demaniale denominato " ex caserma Goito " sito in quella località » (1386)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Mantova l'immobile demaniale denominato " ex caserma Goito " sito in quella località ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la vendita a trattativa privata, per il prezzo di lire 110.000.000, al comune di Mantova, del compendio costituito dall'ex caserma « Goito » di quel capoluogo, confinante a nord con proprietà delle Ditte Abba Luisa e Marisa e Congregazione delle Povere figlie di Maria SS. Incoronata: a sud con proprietà della Ditta S.A. San Giuseppe di Brescia, ad est con via della Conciliazione e ad ovest con proprietà delle Ditte Cooperativa edilizia di Mantova e Società cooperativa tra il personale della previdenza sociale di Mantova.

L'immobile è destinato per un periodo non inferiore a venti anni dalla data di stipula del contratto alla costruzione di una scuola di avviamento professionale e di un campo fiera.

DE LUCA, *relatore*. L'ex caserma « Goito » di Mantova è costituita da un suolo di 10.000 metri quadrati su cui si trova un fabbricato di antica costruzione in cattive condizioni di conservazione. L'immobile, che è divenuto disponibile per la vendita in seguito a dismissione da parte dell'Amministrazione militare usuaria, è stato richiesto dal comune di Mantova per l'acquisto a trattativa privata, onde destinarlo alla costruzione di una scuola di avviamento professionale e di un campo fiera.

Il comune di Mantova si è dichiarato disposto a corrispondere il prezzo in un'unica soluzione.

L'immobile è stato valutato lire 110 milioni dall'Ufficio tecnico erariale di Mantova; poichè tale valore supera il limite entro il quale è consentita, dalle vigenti disposizioni, la vendita dei beni patrimoniali dello Stato a trattativa privata, il Ministro delle finanze ha predisposto il disegno di legge in esame col quale viene autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Mantova dell'immobile in questione per il prezzo di lire 110.000.000.

Mentre prego la Commissione di voler dare la sua approvazione al disegno di legge, faccio rilevare che la dizione dell'ultimo comma dell'articolo unico è, a mio avviso, impropria.

Propongo pertanto i seguenti emendamenti: aggiungere, alla fine del primo comma, le seguenti parole: « allo scopo di costruirvi una scuola di avviamento professionale ed un campo di fiera », e sostituire l'ultimo comma col seguente: « Il comune si obbliga per un periodo non inferiore a 20 anni a destinare l'immobile agli scopi anzidetti. ».

GALLOTTI BALBONI LUISA. Sono favorevole agli emendamenti presentati dal relatore, che tendono a porre in evidenza con maggior chiarezza lo scopo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari